

# Rassegna Stampa

di Lunedì 16 settembre 2024



**Centro Studi C.N.I.**

# Sommario Rassegna Stampa

<b>Pagina</b>	<b>Testata</b>	<b>Data</b>	<b>Titolo</b>	<b>Pag.</b>
<b>Rubrica Edilizia e Appalti Pubblici</b>				
18	Il Sole 24 Ore	16/09/2024	<i>Appalti, verifica della Cassa edile sui costi della manodopera (G.Taddia)</i>	3
<b>Rubrica Lavoro</b>				
1	Il Sole 24 Ore	16/09/2024	<i>Lavoro, la rincorsa di donne e giovani (V.Melis/S.Uccello)</i>	5
13	Il Sole 24 Ore	16/09/2024	<i>All'Italia il primato di autonomi nella Ue</i>	8
<b>Rubrica Economia</b>				
7	Italia Oggi Sette	16/09/2024	<i>Esg fattori chiave contro la crisi (R.Marcello)</i>	9
<b>Rubrica Energia</b>				
19	Il Sole 24 Ore	17/09/2024	<i>Panetta: "Transizione inevitabile, va gestita in maniera ordinata" (C.Marroni)</i>	11
1+20/1	Il Sole 24 Ore	16/09/2024	<i>Speciale Telefisco, le anticipazioni delle relazioni Diretta streaming giovedì' dalle ore 9</i>	12
<b>Rubrica Università e formazione</b>				
1	Il Sole 24 Ore	16/09/2024	<i>L'Italia dei laureati marcia ancora a due velocità' (M.Meoli/S.Paleari)</i>	19
<b>Rubrica Professionisti</b>				
1	Il Sole 24 Ore	16/09/2024	<i>Errori medici, per tutte le polizze azione diretta contro l'assicurazione (A.Codrino/M.Hazan)</i>	21

**Lavoro**

Appalti, verifica della Cassa edile sui costi della manodopera —p. 26

# Appalti, verifica della Cassa edile sui costi della manodopera

## Sicurezza

Prima di versare il saldo il committente deve avere l'attestazione di congruità

L'obbligo è nel pubblico e per i privati nelle opere da 70mila euro in su

Pagina a cura di  
**Gabriele Taddia**

La conversione in legge del decreto Coesione (Dl 60/2024, convertito dalla legge 95/2024) ha introdotto ulteriori novità sulla verifica di congruità del costo della manodopera negli appalti edili pubblici e privati, rispetto a quanto già previsto dal Dl 19/2024.

Sia in ambito privato che pubblico, il committente ha l'obbligo – prima del saldo all'impresa esecutrice – di verificare che l'importo minimo di manodopera necessario per la realizzazione di un'opera edile, considerata la tipologia di lavorazione e la quantità di imprese presenti nel cantiere, sia congruo rispetto ai parametri riportati nell'allegato al Dm 143/2021 (che stabilisce appunto le percentuali di incidenza minima della manodopera sul valore dell'opera, rispetto a diverse opere edili).

Per l'individuazione di cosa si intenda per lavori edili il Dm 143/2021 fa esplicito riferimento alla definizione contenuta nell'allegato X del Dlgs 81/2008 in materia di sicurezza sul lavoro, ritenendo che rientrino nel settore edile tutte le attività, comprese quelle affini, direttamente e funzionalmente connesse all'attività resa dall'impresa affidata-

ria dei lavori, per le quali trova applicazione la contrattazione collettiva edile, nazionale e territoriale, stipulata dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Il Dl 60/2024 prevede che nell'ambito degli appalti pubblici e privati di realizzazione dei lavori edili (da parte di imprese affidatarie, in appalto o subappalto, ovvero da lavoratori autonomi coinvolti a qualsiasi titolo nella loro esecuzione), prima di procedere al saldo finale dei lavori, il responsabile del progetto, negli appalti pubblici, e il direttore dei lavori, o il committente (in mancanza di nomina del direttore dei lavori) negli appalti privati, abbiano l'obbligo di verificare la congruità dell'incidenza della manodopera sull'opera complessiva.

Per i lavori pubblici, la congruità dell'incidenza della manodopera sull'opera complessiva è richiesta dal committente o dall'impresa affidataria in occasione della presentazione dell'ultimo stato di avanzamento dei lavori da parte dell'impresa, prima di procedere al saldo finale dei lavori.

Per i lavori privati, la congruità dell'incidenza della manodopera deve essere dimostrata prima dell'erogazione del saldo finale da parte del committente. A tal fine, l'impresa affidataria presenta l'attestazione riferita alla congruità dell'opera complessiva.

L'attestazione di congruità è rilasciata, entro dieci giorni dalla richiesta, dalla Cassa Edile-Edilcassa territorialmente competente, su istanza dell'impresa affidataria o del soggetto da essa delegato ovvero del committente.

Qualora non sia possibile attestare la congruità, la Cassa Edile-Edilcassa a cui è stata rivolta la richiesta evidenzia analiticamente

all'impresa affidataria le difformità riscontrate, invitandola a regolarizzare la propria posizione entro il termine di quindici giorni, attraverso il versamento in Cassa Edile-Edilcassa dell'importo corrispondente alla differenza di costo del lavoro necessaria per raggiungere la percentuale stabilita per la congruità. La regolarizzazione consente il rilascio dell'attestazione di congruità.

La verifica della congruità della manodopera impiegata è effettuata in relazione agli indici minimi di congruità riferiti alle singole categorie di lavori, riportati nella tabella allegata all'Accordo collettivo del 10 settembre 2020, sottoscritto dalle organizzazioni più rappresentative per il settore edile.

Negli appalti pubblici, fermi restando i profili di responsabilità amministrativo-contabile, l'avvenuto versamento del saldo finale da parte del responsabile del progetto, in assenza di esito positivo della verifica o di previa regolarizzazione della posizione da parte dell'impresa affidataria dei lavori, è considerato dalla stazione appaltante ai fini della valutazione della performance dello stesso. L'esito dell'accertamento della violazione di cui al primo periodo è comunicato all'Autorità nazionale anticorruzione (Anac), anche ai fini dell'esercizio dei poteri a essa attribuiti in base all'articolo 222, comma 3, lettera b), del Codice dei contratti pubblici (Dlgs 36/2023).

Negli appalti privati di valore complessivo pari o superiore a 70mila euro, il versamento del saldo finale da parte del committente è subordinato all'acquisizione, da parte del direttore dei lavori, ove nominato, o del committente stesso, in mancanza di nomina, dell'attestazione di congruità.

Il versamento del saldo finale, in assenza di esito positivo della veri-

fica o di regolarizzazione della posizione da parte dell'impresa affidataria dei lavori, comporta la sanzione amministrativa da 1.000 a 5mila euro a carico del direttore dei lavori o del committente (in mancanza di nomina del direttore dei lavori).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

## L'adempimento e le sanzioni

### Quando scatta l'obbligo

L'obbligo della verifica di congruità si applica a tutti gli appalti e ai subappalti, pubblici e privati, di realizzazione dei lavori edili, da parte di imprese affidatarie, in appalto o subappalto, ovvero da lavoratori autonomi coinvolti nella loro esecuzione. Nei lavori privati, la verifica è obbligatoria quando il valore dell'appalto supera i 70mila euro.

### Chi deve fare le verifiche

La verifica della congruità è demandata al direttore dei lavori o al committente in caso di mancata nomina del direttore dei lavori. È plausibile ritenere (anche se non è specificato) che in caso di nomina del responsabile dei lavori, questa attività di verifica possa essere demandata dal committente allo stesso responsabile. Nei lavori pubblici il committente viene verosimilmente individuato nel Rup (Responsabile unico di progetto).

### La retribuzione minima

Al personale impiegato nell'appalto di opere o servizi e nel subappalto spetta un trattamento economico e normativo complessivamente non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale e territoriale stipulato dalle associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, applicato nel settore e per la zona strettamente connessi con l'attività oggetto dell'appalto e del subappalto, e ciò anche nelle ipotesi dell'utilizzatore che ricorra alla somministrazione di prestatori lavoro, e nei casi di appalto e di distacco.

### Le sanzioni per i privati

Nei lavori privati, il versamento del saldo finale, in assenza di esito positivo della verifica di congruità del costo della manodopera o di regolarizzazione della posizione da parte dell'impresa affidataria dei lavori, comporta la sanzione amministrativa da 1.000 a 5mila euro a carico del direttore dei lavori o del committente (in mancanza di nomina del direttore dei lavori).

### Quando avviene il controllo

● Per i lavori pubblici, la congruità dell'incidenza della manodopera sull'opera complessiva è richiesta dal committente o dall'impresa affidataria in occasione della presentazione dell'ultimo stato di avanzamento dei lavori da parte dell'impresa, prima di procedere al saldo finale dei lavori.

● Per i lavori privati, la congruità dell'incidenza della manodopera deve essere dimostrata prima dell'erogazione del saldo finale da parte del committente. A questo fine, l'impresa affidataria presenta l'attestazione di congruità.

### Le modalità

La verifica di congruità della manodopera impiegata è effettuata in base al Dm 143/2021 in relazione agli indici minimi di congruità riferiti alle singole categorie di lavori, riportati nella tabella allegata all'accordo collettivo del 10 settembre 2020, sottoscritto dalle organizzazioni più rappresentative del settore edile. L'attestazione di congruità è rilasciata, entro 10 giorni dalla richiesta, dalla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente, su istanza dell'impresa affidataria o del soggetto da essa delegato, ovvero del committente.



**Per chi non rispetta gli indici la regolarizzazione avviene versando una somma alla Cassa**

# Lavoro, la rincorsa di donne e giovani

## I ritardi rispetto alla Ue

Raggiunti i 24 milioni di occupati ma il tasso è tra i più bassi d'Europa

L'Italia ha raggiunto i 24 milioni di occupati e il tasso di disoccupazione nel secondo trimestre dell'anno

è sceso al 6,8 per cento. Mentre il tasso di occupazione è al 62,2% e quello femminile migliora ancora, al 53,5 per cento. Tutti numeri che evidenziano un buon andamento del mercato del lavoro. Tuttavia dietro questi risultati ci sono ancora importanti nodi strutturali da risolvere a partire dal divario con gli altri Paesi Ue, per donne e giovani, oltre che sul fronte del tasso di occupazione e su quello dei salari.

**Melis e Uccello** — a pag. 7

# Lavoro, record di occupati ma l'Italia rincorre i risultati Ue

**Il quadro.** Raggiunti i 24 milioni di assunti ma il tasso di impiego complessivo è fra i più bassi d'Europa. In ritardo le donne e i giovani. Molti contratti rimangono sotto i 30 giorni. I salari crescono a rilento

**Valentina Melis  
Serena Uccello**

L'Italia ha raggiunto i 24 milioni di occupati e il tasso di disoccupazione nel secondo trimestre dell'anno è sceso al 6,8%, come ha appena certificato l'Istat. Il tasso di occupazione è al 62,2% e quello femminile migliora ancora, al 53,5 per cento. Numeri che fotografano un andamento positivo del mercato del lavoro, sicuramente di ripresa dopo il periodo difficile della pandemia. Restano però importanti divari, soprattutto se si guarda ai Paesi Ue, sia sul fronte del tasso di occupazione, sia sul fronte dei salari.

Innanzitutto, ci sono i ritardi storici del nostro mercato del lavoro: il tasso di disoccupazione nel Mezzogiorno, seppure in calo su base annua, resta al 12,5 per cento, oltre cinque punti sopra quello nazionale. Per i giovani fra 15 e 34 anni è all'11,8 per cento.

Peraltro, l'aumento dell'occupazione è legato anche alla permanenza al lavoro di persone con un'età più elevata: la coorte dei lavoratori che cresce di più, anche al netto della componente demografica, è quella di età compresa fra 50 e 64 anni. Gli occupati over 50 sono il 40,5% del totale.

L'aumento degli occupati è trainato dai lavoratori assunti a tempo indeterminato e dagli autonomi. Calano dunque i lavoratori con un contratto a termine, che sono 2,79 milioni. Resta però il tema dei contratti brevi: dei 12 milioni di rapporti cessati nel 2023, oltre un terzo (il 34,4%) aveva una durata inferiore a 30 giorni.

### Il confronto con la Ue

L'Italia, in base ai dati Eurostat 2023, è il Paese con il tasso di occupazione più basso fra i Paesi Ue: nel 2023 il livello medio fra 15 e 64 anni è stato del 70,4%, con il record dei Paesi Bassi all'82,4% (si veda l'infografica sopra) e il 77,2% della Germania.

Per le donne, il divario nel tasso di occupazione rispetto alla Ue supera i 12 punti percentuali.

Se si guarda ai lavoratori più giovani, il tasso di disoccupazione nella fascia di età fra 15 e 24 anni è del 20,2 per cento, pur essendosi ridotto su base annua. Nell'Unione a 27 il tasso di disoccupazione degli under 25 si ferma al 14,5% e in Germania è al 6,6 per cento.

I cosiddetti Neet, coloro che non studiano e non lavorano (*neither in employment nor in education and train-*

*ing*) stanno diminuendo, anche in virtù dei programmi a loro dedicati dalla Ue (come Garanzia giovani in passato), ma nella fascia d'età fra 15 e 29 anni sono ancora il 16% dei giovani, circa 1,5 milioni, rispetto al livello della Ue a 27 che è all'11,2 per cento.

L'Italia registra una crescita più lenta rispetto ai Paesi europei anche sul fronte dei salari. Negli ultimi 10 anni, secondo l'Istat, quelli italiani sono cresciuti del 15,3%, contro una media del 30,8% registrata nella Ue a 27.

Nel suo Employment Outlook 2024, l'Ocse ha certificato che nel primo trimestre del 2024 i salari reali in Italia sono stati inferiori del 7% rispetto a quelli del quarto trimestre 2019, l'ultimo prima della pandemia. Il calo è stato evidenziato anche in altri 15 Paesi dell'area Ocse, ma per l'Italia è più pronunciato: va peggio soltanto la Repubblica Ceca (-8%).

### L'analisi dei dati

«Diciamo - spiega Stefano Scarpetta, direttore per il lavoro, l'occupazione e le politiche sociali dell'Ocse - che la flessione dei salari reali ha riguardato tutti i Paesi del G7 tranne la Francia. Il dato italiano è più marcato perché negli altri Paesi i contratti sono stati rinnovati prima che da noi e perché in Ita-

lia i salari reali sono rimasti al palo da circa trent'anni. Gli altri Paesi hanno inoltre un salario minimo - aggiunge - che in situazioni di crescita repentina dell'inflazione ha in qualche modo protetto i lavoratori a basso reddito».

Oltre ai salari, anche la questione femminile sembra avere nel caso italiano connotazioni specifiche. Il punto di partenza è positivo: il trend è in crescita, in linea con il resto dei Paesi europei. Tuttavia, fa notare ancora Stefano Scarpetta, «ci sono ancora pochissime zone, tra le quali le province autonome di Trento e di Bolzano, che hanno un tasso di occupazione femminile al di sopra della media europea, mentre al contrario ci sono diverse regioni, soprattutto quelle del Sud, in cui il divario è ancora enorme». A questo si aggiunge un altro elemento: se in quasi tutti i Paesi nella fascia di età compresa fra 30 e 40 anni, quella cioè in cui si può immaginare si che opti per la genitorialità, si apre un gap tra l'occupazione femminile e quella maschi-

le che poi si ricompone più avanti, in Italia questo gap non si richiude più. «In Italia, cioè, se una donna esce dal mercato del lavoro, successivamente non vi rientra. Allora il vero problema non è aiutare le famiglie a fare più figli, perché questa è una scelta che non si può imporre, ma invece aiutarle a conciliare vita personale e professionale».

Un'altra grande criticità con la quale l'Italia deve fare i conti è, secondo Stefano Scarpetta, quella del capitale umano, o meglio dell'assenza di investimenti, protratta negli anni, sulla qualità della formazione. «Se consideriamo - spiega - le statistiche sulla spesa pubblica destinata all'istruzione, siamo 41esimi al mondo. E questo non può non avere implicazioni sulle potenzialità di crescita del nostro Paese. I dati dell'indice Ocse Pisa sulle competenze dei tredicenni sono preoccupanti: siamo infatti decisamente al di sotto della media europea e della media Ocse. I risultati degli Invalsi - continua - ci mostrano uno scacco delle

conoscenze dei nostri bambini e ragazzi, a otto, dieci e tredici anni che sono raccapriccianti. In alcune regioni abbiamo tassi di analfabetismo funzionale che dovrebbero subito attivare un intervento. In alcune regioni, come la Calabria e la Sicilia, un ragazzo di 13 anni su due ha difficoltà a comprendere un testo adeguato alla sua età».

Il quadro è preoccupante perché competenze inadeguate non producono innovazione, l'assenza di innovazione crea un contesto produttivo scarsamente innovativo, che a sua volta abbassa l'asticella della qualità nella domanda di profili. Dunque, un circolo di storture che bisognerebbe spezzare «come ad esempio ha fatto la Corea del Sud, che ha investito massicciamente o come ha fatto la Francia che non appena ha visto i risultati dell'indice Ocse Pisa che segnalavamo una flessione delle competenze dei giovani, ha subito connotato questo calo come un'emergenza nazionale», conclude Scarpetta.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**773mila**  
Il calo

**Popolazione fra 16 e 64 anni**  
La popolazione in età lavorativa è diminuita di 773mila persone fra il 2014 e il 2024 (Istat)

**40,5%**  
Occupati over 50

**Più lavoratori anziani**  
Crescono i lavoratori fra 50 e 64 anni, che sono 9,7 milioni su 24 milioni di occupati

**11,8%**  
Disoccupazione

**Giovani fra 15 e 34 anni**  
Il tasso di disoccupazione dei giovani fino a 34 anni è 5 punti sopra quello nazionale

**53,5%**  
Donne al lavoro

**Il tasso di occupazione**  
Il tasso di occupazione femminile in Italia (in crescita) è 12 punti sotto la media Ue

## I contratti brevi

I rapporti di lavoro cessati nel 2023 per durata effettiva del rapporto

DURATA GIORNI	RAPPORTI CESSATI
<b>Fino a 30</b>	4.202.715
<b>1</b>	1.672.264
<b>2-3</b>	673.931
<b>4-30</b>	1.856.520
<b>31-90</b>	2.026.134
<b>91-365</b>	3.973.233
<b>366 e oltre</b>	2.022.187
<b>TOTALE</b>	<b>12.224.269</b>

Fonte: ministero del Lavoro

## I ritardi da colmare

### IL DIVARIO CON LA UE


Il tasso di occupazione fra 15 e 64 anni nei Paesi Ue - 2023

PAESE	FEMMINE	MASCHI	TOTALE				
			0%	25%	50%	75%	100%
Olanda	86,0	78,9	82,4				
Malta	84,5	70,7	78,2				
Svezia	79,1	75,6	77,4				
Germania	80,8	73,6	77,2				
Danimarca	78,9	74,2	76,6				
Estonia	77,1	75,4	76,2				
Rep. Ceca	81,6	68,2	75,1				
Ungheria	79,0	70,5	74,8				
Cipro	78,3	70,2	74,1				
Austria	77,9	70,3	74,1				
Irlanda	78,2	69,9	74,0				
Finlandia	73,9	74,1	74,0				
Lituania	73,7	72,6	73,2				
Portogallo	74,8	70,3	72,5				
Slovenia	75,4	69,4	72,5				
Polonia	77,8	66,9	72,4				
Slovacchia	75,5	68,4	72,0				
Lettonia	72,7	70,2	71,4				
Bulgaria	73,9	67,4	70,7				
UE27	75,1	65,7	70,4				
Lussemburgo	73,6	66,8	70,3				
Francia	71,0	66,0	68,4				
Belgio	69,9	63,3	66,6				
Croazia	69,3	62,1	65,7				
Spagna	70,0	60,7	65,3				
Romania	71,7	54,3	63,0				
Grecia	70,8	52,8	61,8				
Italia	70,4	52,5	61,5				

Fonte: Eurostat

### I SALARI


Retribuzioni lordhe annue per dipendente, nominali e reali. Anni 2013-2023. Base: 2013=100



Fonte: Istat

### IL CONFRONTO CON I PAESI OCSE

La variazione del salario orario reale nel primo trimestre 2024 rispetto al quarto trimestre 2019. In percentuale



Fonte: Ocse, Employment Outlook 2024

**PANORAMA**

**REPORT CSPAITALIA-BOCCONI**

## All'Italia il primato di autonomi nella Ue

L'Italia è il paese dell'Unione europea con la maggiore incidenza di lavoratori autonomi: nel 2022 erano 4,765 milioni gli occupati in questo campo (il 20,6% del totale), seppure con un trend in discesa. A fare i conti è lo studio della Bocconi school of management commissionato da Cspaitalia dal titolo "Lavoratori autonomi e imprese individuali nell'economia italiana" presentato l'11 settembre al Cnel. Ma all'Italia appartiene anche il primato negativo del maggior divario di genere: «In tutti i paesi del campione - si legge nello studio - vi sono meno donne che uomini tra gli occupati che sono lavoratori autonomi. L'Italia è però il paese con il divario più elevato tra uomini occupati che sono lavoratori autonomi (24,5%) e donne occupate che sono lavoratrici autonome (14,8%)».

In più questa è una platea che sta invecchiando senza un ricambio generazionale: crescono gli autonomi con oltre 65 anni di età e diminuiscono i giovani fino a 29 anni.

Lo studio suggerisce di avviare proprio al Cnel la definizione di una Agenda strategica per il lavoro autonomo, che contribuisca alla creazione di un mercato del lavoro autonomo efficiente, trasparente e inclusivo. Tra le aree di intervento prioritario sono indicate: la tecnologia, la produttività, la fiscalità, il credito e il welfare.



Con il dlgs n. 125/2024 resi più stringenti gli obblighi sulla rendicontazione di sostenibilità

# Esg fattori chiave contro la crisi

## Politiche e procedure mirate per l'adeguatezza degli assetti

Pagina a cura

DI RAFFAELE MARCELLO

**L'**Integrazione dei fattori Esg negli assetti aziendali rappresenta un elemento fondamentale per la prevenzione delle crisi d'impresa e per garantire la sostenibilità a lungo termine. L'approvazione del decreto legislativo n. 125/2024 (in *Gu* del 10 settembre scorso) per il recepimento della Direttiva (Ue) 2022/2464, nota come Corporate sustainability reporting directive (Csrd), segna un importante passo avanti in tale direzione. Con l'introduzione di obblighi più stringenti, le imprese devono ora integrare i fattori Esg (ambientali, sociali e di governance) nei loro assetti organizzativi e nei sistemi di controllo dei rischi. Questo cambiamento implica non solo la raccolta di dati quantitativi, ma anche qualitativi, che riflettano accuratamente come le aziende affrontano la sostenibilità.

Ed è per questo che in un'ottica di prevenzione delle crisi e di sostenibilità del business, l'adeguatezza degli assetti aziendali deve necessariamente includere l'adozione di politiche e procedure mirate in ambito Esg, oltre a promuovere attività di formazione specifica. L'approccio consentirà una migliore comprensione e gestione dei rischi e delle opportunità connessi ai temi Esg e al loro impatto sull'operatività aziendale.

**Adeguati assetti aziendali e fattori Esg: prevenzione delle crisi e sostenibilità del business.** La nuova rendicontazione di sostenibilità impone alle aziende di descrivere le "azioni intraprese per prevenire o ridurre gli impatti negativi, reali o potenziali, o porvi rimedio, e i risultati ottenuti"; in altre parole,

i doveri di diligenza aziendale volti a prevenire e mitigare gli effetti negativi sui diritti umani e sull'ambiente sono visti come strumenti essenziali per la gestione dei rischi finanziari legati ai fattori Esg. Questo sottolinea l'importanza di tali strumenti anche per il mantenimento della sostenibilità economico-finanziaria dell'azienda, soprattutto in situazioni in cui i rischi Esg non vengono gestiti in maniera adeguata.

Per una gestione efficace dei rischi Esg, occorre un sistema di governance ben strutturato e strumenti idonei per l'identificazione, valutazione e mitigazione di tali rischi, che solo un'impresa con adeguata organizzazione è in grado di implementare. Inoltre, l'organizzazione, l'amministrazione e la contabilità aziendale devono essere adeguatamente strutturate e monitorate per includere questa nuova categoria di rischi non finanziari, che possono comunque influire negativamente sugli equilibri patrimoniali e finanziari. L'orizzonte strategico dell'impresa, quindi, si amplia oltre la semplice continuità aziendale per includere la sostenibilità.

Le imprese Esg compliant non potranno esimersi dall'implementare un sistema che sia conforme sia alla normativa italiana, sia alle direttive europee in materia di sostenibilità. Questo richiederà un processo di trasformazione interna che coinvolgerà tutti gli organi sociali. Si tratta di una sfida significativa, soprattutto per le grandi aziende, i cui rischi sono spesso amplificati dal contesto macroeconomico in cui operano, che spesso trascende i confini nazionali.

**Vantaggi dell'integrazione dei fattori Esg.** Un sistema di controllo interno efficace dovrà essere progettato per:

- mitigare i rischi;
- prevenire situazioni di crisi in grado di minacciare la continuità aziendale.

Non è sufficiente che gli assetti aziendali vengano semplicemente implementati; è necessario che siano effettivamente adeguati alla gestione dell'impresa, anche con un focus sulla prevenzione delle crisi. In primo luogo, gli assetti dovranno essere capaci di individuare tempestivamente eventuali squilibri di natura patrimoniale, economica o finanziaria. In secondo luogo, dovranno garantire un monitoraggio continuo della sostenibilità dei debiti e della continuità operativa dell'azienda per almeno 12 mesi successivi all'individuazione di segnali di allarme.

Da ultimo, dovranno fornire flussi informativi sufficienti per valutare la possibilità di risanamento in caso di crisi.

Un'impresa che si dota di assetti considerati adeguati dovrebbe quindi essere in grado di identificare i fattori di rischio e di valutare come singoli eventi possano impattare sull'equilibrio economico e finanziario. Questo è l'obiettivo che il legislatore ha inteso perseguire con le norme sulla prevenzione delle crisi d'impresa. Inoltre, tale intervento si inserisce in un contesto normativo e regolamentare più ampio che, con la promozione dei fattori Esg, sta ridefinendo la governance aziendale, ponendo accanto ai tradizionali rischi economici-finanziari anche quelli legati alla sostenibilità.

Con l'emergere dei rischi Esg e l'inclusione di obiettivi di sostenibilità nella missione aziendale, l'adeguatezza degli assetti societari deve essere valutata anche in relazione alle strutture di governance e controllo dedicate alla gestione di tali rischi. Di conseguenza, è essen-

ziale considerare l'impatto dei rischi di sostenibilità sugli equilibri patrimoniali, economici e finanziari dell'impresa.

**L'importanza di un approccio strategico alla sostenibilità.** Tutto ciò richiede alle imprese una trasformazione significativa, specialmente sotto il profilo Esg, poiché la sostenibilità, intesa come un cambiamento nel modo di fare impresa, sarà cruciale per garantire la continuità aziendale. La sostenibilità diventerà un elemento strategico fondamentale per la sopravvivenza delle imprese, spingendo a un processo dinamico e continuo di adattamento, che potrebbe includere ulteriori modifiche alla struttura aziendale e alla sua cultura. Questo richiederà un nuovo approccio da parte del management, il quale dovrà promuovere un diverso modo di concepire l'attività di impresa, difendendo tale visione a tutte le componenti aziendali.

La rendicontazione di sostenibilità e i doveri di diligenza d'impresa supportano la sostenibilità economico-finanziaria, contribuendo alla mitigazione dei rischi Esg che potrebbero compromettere la stabilità dell'azienda. Un'impresa con assetti adeguati dovrebbe essere capace di identificare i fattori di rischio aziendali e valutare l'impatto di eventi specifici sull'equilibrio economico-finanziario.

Con l'importanza crescente dei rischi Esg e degli obiettivi di sostenibilità nel funzionamento aziendale, è cruciale valutare e adattare l'adeguatezza dell'assetto societario, considerando anche i meccanismi di governance e controllo relativi agli aspetti Esg e il potenziale impatto di tali rischi sulla situazione finanziaria dell'azienda.

**Verso una sostenibili-**

**tà integrata e consapevole.** Il cambiamento più rilevante riguarda i principi di continuità e sostenibilità aziendale: la sostenibilità è ora strategica per la sopravvivenza stessa dell'impresa. Un equilibrio patrimoniale solido è necessario non solo per promuovere iniziative di sostenibilità, ma anche per attuare misure di mitigazione dei rischi Esg, grazie a strutture organizzative capaci di intercettare e valutare tali rischi e di attrarre le competenze professionali richieste.

Allo scopo il bilancio da solo non mostra la totalità della situazione aziendale, ci sono infatti valori qualitativi che non riesce a misurare e sulla base dei quali invece si fonda lo stato di salute di un'impresa.

Una metodologia di performance management che consente di controllare le prestazioni in varie aree dell'azienda, come efficienza operativa, qualità del servizio e soddisfazione dei clienti è rappresentata dalla Balanced Scorecard. Impostando gli adeguati assetti organizzativi in modo da tenere traccia delle prestazioni, un'azienda può utilizzare la Balanced Scorecard per prevenire la crisi e massimizzare la soddisfazione della clientela.

Pertanto, sarà necessario rivedere gli assetti organizzativi, amministrativi e contabili (Oac) con un approccio che consideri la strutturazione delle funzioni aziendali e il sistema dei controlli, attraverso un'analisi approfondita dei nuovi fattori di rischio per garantirne il monitoraggio costante e una gestione corretta; perché la sostenibilità, intesa come cambiamento nel modo di fare impresa, sarà uno dei fattori chiave della continuità aziendale ed elemento strategico per la sopravvivenza aziendale.

## I benefici dell'integrazione dei fattori Esg

Integrare i fattori Esg negli adeguati assetti può offrire numerosi vantaggi, tra cui migliorare:

<b>Gestione dei rischi</b>	Le aziende con assetti adeguati e orientati agli Esg sono più resilienti a shock esterni, come crisi ambientali o reputazionali
<b>Performance ESG</b>	L'orientamento agli Esg contribuisce a creare valore a lungo termine, rafforzando la fiducia degli investitori e migliorando la reputazione aziendale
<b>Accesso al credito</b>	Le aziende con un buon rating Esg possono ottenere migliori condizioni di finanziamento, come tassi d'interesse più bassi e maggiore flessibilità nei termini di rimborso





**FABIO PANETTA**  
Il Governatore della Banca d'Italia è intervenuto ieri al G7-IEA sul tema della transizione energetica

**L'INTERVENTO AL G7-IEA**


**Panetta: «Transizione inevitabile, va gestita in maniera ordinata»**

La transizione energetica «è inevitabile e deve essere gestita in modo ordinato»: è un processo che trascende le preferenze personali «in quanto c'è un consenso della comunità scientifica che i danni economici di lungo termine causati dal cambiamento climatico e da una transizione energetica non ordinata siano molto superiori ai costi di un'implementazione dell'Accordo di Parigi». Il Governatore della Banca d'Italia, Fabio Panetta, nel suo intervento al G7-IEA conference on 'Ensuring an orderly energy transition', organizzata da Bankitalia in collaborazione con l'Agenzia internazionale dell'Energia, traccia il quadro delle sfide e delle opportunità della transizione, e che con le temperature globali che stanno registrando nuovo record «dobbiamo bilanciare la necessità di una transizione energetica graduale dato che questi processi richiedono tempo, con il rischio di posticipare ulteriori riduzioni di emissioni e quindi raggiungere soglie critiche catastrofiche per il clima».

Certo, le difficoltà ci sono, e Panetta ricorda i segnali di «malcontento» nei confronti della transizione energetica. «I flussi netti verso i fondi di investimento sostenibili stanno perdendo slancio» e in alcuni paesi si stanno riducendo a causa della reazione politica contro le iniziative sul clima». Inoltre - aggiunge - alcuni grandi gestori patrimoniali stanno ridimensionando il loro coinvolgimento negli sforzi globali sul clima; le aziende delle rinnovabili si trovano ad affrontare crescenti difficoltà finanziarie e di esportazione, le restrizioni sui minerali critici sono in costante aumento in una situazione geopolitica difficile, segnata dall'invasione russa dell'Ucraina, dagli eventi devastanti avvenuti nel Medio Oriente e dalla crescente frammentazione economica e commerciale. Tuttavia ci sono anche sviluppi positivi: «Gli investimenti globali nell'energia pulita sono ora il doppio di quelli nei combustibili fossili». Panetta osserva che paesi come la Cina, tra i maggiori responsabili delle emissioni di CO2 «stanno realizzando straordinari progressi nel campo delle energie rinnovabili, raggiungendo i propri obiettivi di capacità eolica e solare con largo anticipo». E ricorda le stime Aie sulla transizione energetica: oltre 3 trilioni di dollari di investimenti globali, somma ancora molto lontana dai 4,5 trilioni di dollari richiesti annualmente entro l'inizio del decennio 2030 per raggiungere l'obiettivo di 'net zero' emissioni nel 2050. Alla conferenza il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, ha inviato un messaggio video: la transizione energetica, dice, «non deve lasciare nessuno indietro» e deve essere portata avanti in una maniera che sia «favorevole alla crescita dell'economia» per poter assicurarsi il supporto dei cittadini. Il ministro sottolinea l'impegno in tal senso della presidenza italiana del G7 e ribadisce come occorra coinvolgere governi, società civile e il settore privato con una «fondamentale cooperazione».

—Carlo Marroni

© R PRODUZIONE RISERVATA



**L'evento del Sole  
Speciale Telefisco,  
le anticipazioni  
delle relazioni  
Diretta streaming  
giovedì dalle ore 9**

Appuntamento online dalle 9 alle 13 con Speciale Telefisco. Nel corso della giornata ci saranno anche le risposte ufficiali dell'agenzia delle Entrate.

— alle pagine 22 e 23

**SU INTERNET LE ISCRIZIONI  
E IL FORUM CON GLI ESPERTI**

Nel sito dedicato a Speciale Telefisco è possibile consultare il programma del convegno, iscriversi scegliendo

tra la formula Base e Advances, e inviare un quesito agli esperti accedendo al Forum online.

**ilsole24ore.com/  
telefisco-settembre**



**RAFFAELE  
RIZZARDI**

A lui sono affidati i commenti alle risposte delle Entrate e ai quesiti del Forum

# Speciale Telefisco, iscrizioni al convegno entro mercoledì sera

## L'evento online

Sotto esame adempimenti e novità: in diretta i chiarimenti delle Entrate

Possibile inviare quesiti al Forum: rispondono gli esperti del Sole 24 Ore

Ultimi giorni per iscriversi a **Speciale Telefisco 2024**, il **convegno gratuito** del Sole 24 Ore-Esperto risponde in programma in diretta streaming **giovedì 19 settembre dalle 9 alle 13**. È, infatti, possibile registrarsi fino alle 18 di mercoledì 18 settembre.

L'evento prevede **sette opportunità** riservate ai partecipanti. In primo luogo, infatti, il convegno consentirà di seguire le **relazioni**, ottenere le **indicazioni operative**

e confrontarsi con i **commenti degli esperti del Sole 24 Ore**.

La diretta porterà, poi, i **chiarimenti** sui dubbi del momento da parte dell'**agenzia delle Entrate**.

A questo si aggiungerà il **confronto istituzionale** con il vicesegretario dell'Economia e delle Finanze, **Maurizio Leo**, il direttore dell'agenzia delle Entrate, **Ernesto Maria Ruffini**, e il presidente del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili, **Elbano de Nuccio**, che parteciperanno in diretta alla mattinata di lavori.

Sarà, poi, possibile **inviare quesiti al Forum dell'Esperto risponde** e ottenere **crediti formativi**. In particolare, va ricordato che per i crediti formativi la formula Base consentirà di ottenere quattro crediti mentre quella Advanced permetterà di conseguire altri 24 crediti.

### L'appuntamento

Il convegno gratuito del Sole 24 Ore-L'Esperto risponde, come detto in precedenza, è in agenda il

19 settembre e sarà in diretta streaming dalle 9 alle 13.

Il convegno prevederà **sette relazioni** che andranno, per esem-

pio, dal concordato preventivo alle sanzioni, dal nuovo ravvedimento alla chiusura delle dichiarazioni per arrivare alle altre novità per le imprese, per il lavoro autonomo e in materia di bilanci (programma all'indirizzo [ilsole24ore.com/telefisco-settembre](http://ilsole24ore.com/telefisco-settembre)). Un'anticipazione delle relazioni è riportata nei sette articoli a fianco.

### Interviste, confronti, commenti

Alle relazioni si aggiungeranno **due momenti di confronto** su Iva e Terzo settore e sulla riforma della riscossione e dei controlli fiscali oltre a **due interviste** su Codice della crisi e bonus edilizi. Spazio, poi, ai **commenti di Raffaele Rizzardi**.

### Il forum

Collegandosi al sito dedicato a Speciale Telefisco 2024 è possibi-

le inviare quesiti agli esperti del Sole 24 Ore.

Le risposte verranno rese disponibili a partire dal 20 settembre sulla piattaforma dedicata al Forum. Le risposte di maggiore interesse verranno, invece, pubblicate sul Sole 24 Ore a partire dal 21 settembre.

#### Telefisco Base e Advanced

Le formule per seguire Speciale Telefisco 2024 sono due. La formula Base consente di accedere gratis alla diretta del 19 settembre e di inviare quesiti al forum del-

l'Esperto. Con la formula Base verranno riconosciuti quattro crediti formativi per i commercialisti, i consulenti del lavoro e i tributari di Ancot, Con.F.I.Ti., Int e Lait (ad eccezione della Lapet che riconosce due crediti).

La formula **Telefisco Advanced**, a pagamento (al prezzo di 149,99 euro), sarà strettamente legata a **Master Telefisco**, il percorso formativo in materia tributaria del Sole e potrà portare **24 crediti per commercialisti e consulenti del lavoro**. In primo luogo, Telefisco Advanced darà diritto, come la

formula Base, ad assistere alla diretta del 19 settembre (sempre previa registrazione). Inoltre, chi sceglie Advanced potrà fruire di Speciale Telefisco in differita in modo da poter organizzare nel modo migliore il proprio tempo di lavoro. Telefisco Advanced offrirà, inoltre, la possibilità di seguire le 12 sessioni formative di Master Telefisco degli ultimi tre mesi dell'anno (per il programma completo si vedano l'articolo e la scheda nella pagina a fianco).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

## È il momento di pesare i veri vantaggi del patto fiscale

### Concordato/1

#### Dario Deotto

Per il concordato preventivo è giunto il momento di fare delle valutazioni.

Vediamo, dunque, i vantaggi offerti dall'istituto. Per i soggetti Isa, si tratta: di quelli stabiliti dall'articolo 9-bis, comma 11, del Dl 50/2017 (si veda oltre); del fatto che il maggior reddito (e l'Irap) rispetto a quello concordato non soggiace a imposizione; dell'inibizione dagli accertamenti di cui all'articolo 39 del Dpr 600/1973; della possibilità di assoggettare a un'imposta sostitutiva (delle imposte sui redditi ed addizionali) l'eccedenza del reddito derivante dal concordato rispetto a quello dichiarato nel periodo d'imposta precedente a quelli della proposta.

Aspetto comunque da considerare: non c'è alcuna minaccia nei confronti dei soggetti che non utilizzeranno il concordato, nonostante la previsione dell'articolo 34 del Dlgs 13/2024, secondo la quale Entrate e Guardia di finanza dovrebbero programmare l'impiego di maggiore capacità operativa nei con-

fronti dei soggetti che non aderiscono all'istituto. Anche l'articolo 6, comma 8, del Dm 14 giugno 2024 specifica che non c'è alcun automatismo: se non si aderisce, non significa giocoforza essere inseriti tra i soggetti da sottoporre a controllo.

Venendo, dunque, ai vantaggi previsti: i benefici Isa più significativi sono certamente quelli della riduzione di un anno dei termini di accertamento e l'inibizione dalle rettifiche di tipo analitico-induttive. Gli altri risultano quasi ininfluenti: si tratta dell'inibizione dagli accertamenti sintetici/redditometrici, da quello delle società di comodo e dall'esonero dei visti per rimborsi/compensazioni sopra determinate soglie (50-70 mila euro).

Un altro beneficio è quello dell'inibizione dagli accertamenti di cui all'articolo 39 del Dpr 600/1973 (non per l'Iva). Occorre tuttavia rilevare che: ❶ accertamenti di tipo analitico sono oramai rari nei confronti dei soggetti Isa; ❷ rettifiche analitico-induttive sono già contemplate nell'ambito dei vantaggi Isa; ❸ quelle induttive "pure" di fatto sono inattuabili in quanto nella maggior parte dei casi impediscono "a monte" il concordato.

Un vantaggio è certamente quello dell'irrelevanza del maggior reddito (e del maggior valore della produzione netta) rispetto ai valori concordati così come quello dell'assoggettamento a imposizione sostitutiva dell'eccedenza di reddito derivante dal concordato rispetto a quello dichiarato nel periodo antecedente a quello della proposta. I benefici sono certamente "appetibili" da chi è abbastanza sicuro che i suoi

risultati futuri (2024 e 2025) saranno maggiori rispetto a quelli passati. Però il futuro è incerto per definizione.

Per quanto concerne invece i benefici Isa, occorre ricordare che questi si possono pure ottenere, anno per anno (e non quindi scommettendo per un biennio), anche magari adeguandosi, a valori inferiori a quelli richiesti dalla proposta di concordato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



**DARIO DEOTTO**

Il concordato preventivo: gli aspetti operativi e le valutazioni di convenienza

## Più benefici per i forfettari ma c'è un rebus sui calcoli

### Concordato/2

#### Giorgio Gavelli

Per i forfettari il concordato 2024 è "sperimentale", nel senso che la proposta si riferisce solo all'anno in corso e non al 2025, di modo che si sommano due possibili effetti positivi: il poter decidere a fine ottobre sulla proposta con dieci mesi di attività già svolta; il poter programmare, grazie all'applicazione del principio di

cassa, i ricavi 2024 e, di conseguenza, il reddito, rispetto ad una asticella (quella del concordato) che già si conosce. La mancanza di un profilo Iva e l'assenza delle "normalizzazioni" del reddito dovute alle componenti straordinarie sono altri vantaggi rispetto ai soggetti Isa.

Il decreto correttivo (Dlgs 108/2024) ha migliorato gli effetti della proposta anche per i forfettari:

- inserendo (all'articolo 31-bis) l'imposta sostitutiva (del 10% ovvero del 3% per i cosiddetti "forfettari start up" che abitualmente applicando l'imposta del 5%) sulla parte di reddito "concordato" eccedente il corrispondente reddito dichiarato l'anno precedente (attualmente il 2023);

- modificando gli acconti per il primo periodo di adesione secondo lo stesso regime "duale" (storico o previsionale) dei soggetti Isa. Adottando il metodo (per così dire) "storico", la miglioramento da applicare sulla differenza tra reddito concordato e reddito dichiarato nel 2023 è sempre del 10%, ridotta al 3% per i forfettari "start up";

- riducendo dal 50% al 30% la soglia percentuale di riduzione dei ricavi che, in base all'articolo 19, comma 2, del Dlgs 13/2024, può determinare (in presenza dei casi eccezionali di cui all'articolo 4 del Dm del Mef 14 giugno 2024) la cessazione "naturale" del concordato. Per evitare posizioni di eccessivo vantaggio è stato previsto tra le cause di cessazione di concordato, anche qui in analogia con i soggetti Isa, il superamento del limite dei ricavi/compensi di 100mila euro (la norma fa riferimento ai soli ricavi ma si tratta, evidentemente, di un rifiuto) maggiorato del 50% (ossia 150mila euro). Il che significa che sino a tale livello di ricavi/compensi incassati nel periodo, la proposta "tiene" anche se il contribuente esce dal regime forfettario superando gli 85mila euro (dall'anno successivo) o i 100mila euro (dall'anno in corso). In quest'ultima situazione non è chiaro il calcolo del costo del concordato, a nostro avviso ci dovrebbero essere tre "scaglioni": si dovrebbe applicare la sostitutiva propria del forfait sino all'importo del reddito dell'anno

precedente, salvo poi applicare la sostitutiva del 10% (o del 3%) sulla quota aggiuntiva e, ovviamente, non scontare nessuna imposta sulla quota di reddito effettivo superiore a quello concordato. Ricordiamo che, diversamente dalla decadenza, in caso di cessazione dal concordato non vi è l'obbligo di versare le imposte sulla base del reddito concordato, ove maggiore di quello effettivo (disposizione - articolo 22, comma 3-bis - che, peraltro, letteralmente si riferisce solo ai soggetti Isa).

© RIPRODUZIONE RISERVATA



**GIORGIO GAVELLI**

Il concordato preventivo per i forfettari e le novità per il lavoro autonomo

## Ci vorrà tempo per le penalità ridotte su cumulo e Pvc

### Sanzioni

**Antonio Iorio**

Dal 1° settembre scorso sono entrate in vigore le modifiche al regime sanzionatorio tributario che apportano una generalizzata riduzione delle penalità: per gli omessi versamenti la nuova sanzione è del 25%, per la dichiarazione infedele del 70% e c'è la possibilità di presentare la dichiarazione omessa fino al termine di decadenza a condizione che non siano stati avviati controlli.

Trovando applicazione solo per il futuro (cioè per gli illeciti commessi dal 1° settembre in poi) occorrerà attendere un po' di tempo perché esse vengano irrogate dall'amministrazione. Le modifiche tuttavia hanno un immediato impatto per i contri-

buenti nel caso di regolarizzazione di violazioni commesse in questi giorni, in quanto gli abbattimenti previsti in ipotesi di ravvedimento dovranno applicarsi ai nuovi - e ridotti - importi delle penalità. Così la riduzione a 1/6, 1/7 e così via del minimo edittale si commisura alla nuova sanzione ridotta, sempre se riferita a violazioni commesse dal 1° settembre.

Tra le prime irregolarità interessate a una regolarizzazione mediante ravvedimento beneficiando del nuovo più favorevole regime sanzionatorio vi sono le violazioni sugli omessi e ritardati versamenti. Al riguardo sono previste sanzioni pari a:

- 25% per ritardi oltre i 90 giorni dall'ordinaria scadenza (per violazioni commesse fino al 31 agosto era il 30%);
- 12,5% per ritardi non superiori a 90 giorni (prima 15%);
- 0,834% per ogni giorno di ritardo fino al quindicesimo giorno (prima 1% per ogni giorno).

Sempre in tema di ravvedimento va segnalata la possibilità di applicare il cumulo giuridico, in presenza di più illeciti (ovviamente non commessi in passato). In questa ipotesi la percentuale di riduzione è determinata in relazione alla prima violazione.

Sono poi previste regolarizzazioni temporalmente collegate all'esecuzione del nuovo contraddittorio (invio schema di atto) e alla eventuale redazione del verbale di constatazione.

Si tratta di ipotesi che ovviamente troveranno applicazione negli anni prossimi, dal momento che deve trattarsi di irregolarità commesse dal 1° settembre e oggetto di rilevazione da parte dell'amministrazione. Più in dettaglio, in questi casi, la riduzione consiste in:

- 1/6 del minimo se la regolarizzazione avviene dopo la comunicazione dello schema di atto non preceduto da un verbale di constatazione, senza che sia stata presentata istanza di adesione;
- 1/5 del minimo se la regolarizzazione avviene dopo la constatazione della violazione senza che sia stata inviata comunicazione di adesione al verbale e, comunque, prima della comunica-

zione dello schema di atto;  
● 1/4 del minimo se la regolamentazione avviene dopo la comunicazione dello schema di atto senza che sia stata presentata istanza di adesione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



**ANTONIO IORIO**  
Gli effetti della riforma delle sanzioni e il nuovo ravvedimento

## Meno dati da indicare nel quadro RU di quest'anno

### Redditi PF e SC

#### Alessandra Caputo

Quadro RU con meno dati da indicare nei modelli Redditi 2024.

Il decreto delegato sugli Adempimenti (Dlgs 1/2024), emanato in attuazione della legge delega, ha previsto la semplificazione dei modelli di dichiarazione mediante l'eliminazione di informazioni non rilevanti per la liquidazione delle imposte e di quelle già note all'amministrazione finanziaria.

Nei modelli 2024, tale semplificazione riguarda, in particolare, il quadro RU. Quest'anno, le sezioni da compilare sono tre mentre fino allo scorso anno erano cinque nei modelli per le persone fisiche e le società di persone e sei nei modelli per le società di capitali.

Sono, infatti, eliminate la sezione II relativa al "caro petrolio", la sezione IV riservata alle banche e la sezione V relativa ai "crediti residui". Questi dati confluiscono nella sezione I la quale, a sua volta, presenta alcune novità. Nel rigo RU5 occorre indicare i dati relativi ai crediti maturati nel periodo di imposta distinguendo i crediti relativi agli investimenti

effettuati, da indicare nella colonna 1, e quelli relativi agli investimenti prenotati, da indicare nella colonna 2. Tra i crediti prenotati non è più però necessario indicare quelli relativi ai beni materiali ma solo a quelli immateriali. Nel rigo RU9 fa la sua comparsa la colonna 3 nella quale indicare l'ammontare del credito d'imposta trasferito a seguito di trasferimento d'azienda senza estinzione del soggetto dante causa (ad esempio, nel caso di cessione di ramo d'azienda o di scissione parziale).

Sono poi ridotti i dati relativi ad alcuni specifici crediti da indicare nella sezione II (che corrisponde alla sezione IV del modello dello scorso anno).

Nel rigo RU130 sono eliminate le colonne relative agli investimenti in beni "ordinari", diversi da quelli degli allegati A e B della legge 232/2016 poiché questo credito si è esaurito al 31 dicembre 2022; nel rigo RU140 sono eliminate le colonne relative alle spese sostenute per gli investimenti "prenotati" nel 2023 relative ai beni materiali (in linea con l'eliminazione del credito dalla colonna 2 del rigo RU5).

Nella stessa sezione sono poi eliminati i righe che lo scorso anno chiedevano informazioni relative agli investimenti del 2021, a quelli relativi al credito "formazione 4.0", al titolare effettivo e alla verifica del cumulo del credito "4.0".

Infine, a partire da quest'anno non è più richiesta l'indicazione di alcuni crediti non automatici, ossia concessi da amministrazioni pubbliche, diverse dall'agenzia delle Entrate, che trasmettono alla medesima Agenzia i dati relativi ai beneficiari e all'importo riconosciuto e per i quali sia prevista quale unica modalità di fruizione la compensazione orizzontale, salvo che non siano oggetto di trasferimento (in tale caso l'obbligo sussiste). Questi crediti sono indicati in una apposita tabella posta in calce alle istruzioni ministeriali («Tabella crediti esclusi Sezione I»).

© RIPRODUZIONE RISERVATA



#### ALESSANDRA CAPUTO

Il check up per la dichiarazione 2023: reddito d'impresa e lavoro autonomo

## Transizione 5.0, il termine 2025 può escludere le spese extra

### Agevolazioni

Luca Gaiani

Investimenti 5.0, occhi puntati sulla data di completamento del progetto. La spettanza dei crediti d'imposta – oltre al rispetto delle condizioni e delle procedure previste dal Dm del 24 luglio scorso – richiede che, entro il 31 dicembre 2025, si sia effettuato l'ultimo tra gli investimenti previsti nel progetto di innovazione. Per i beni strumentali, l'effettuazione segue i criteri dell'articolo 109 del Tuir, e dunque consegna o spedizione, ma è inoltre necessario procedere con entrata in funzione e interconnessione entro fine febbraio 2026. Nel caso in cui alcuni investimenti slittino oltre la fine del 2025, dovrebbero restare agevolabili quelli effettuati entro la data limite.

L'agevolazione "transizione 5.0" disposta dall'articolo 38 del Dl 19/2024, e finanziata con fondi del Pnrr, è temporalmente limitata al biennio 2024-25. Tenendo conto che le istruzioni operative del Mimit sono giunte solo a cavallo di Ferragosto, il tempo a disposizione delle imprese è limitato a 16 mesi: occorre dunque prestare una particolare cura alla verifica e al monitoraggio delle date rilevanti.

La data di avvio del progetto agevolabile (che non deve essere anteriore al 1° gennaio 2024) è quella del primo impegno vincolante verso il fornitore ad effettuare un investimento.

Il termine ultimo del 31 dicembre 2025 riguarda invece la data di "effettuazione" dell'ultimo investimento compreso nel progetto. Se si tratta degli investimenti "trainanti" – cioè in beni "Industria 4.0" che consentono i risparmi energetici previsti dalla

norma – il completamento coincide con la data di sostenimento del costo ai sensi dell'articolo 109 del Tuir. Pertanto, entro fine 2025 deve avvenire la consegna o spedizione (cessioni o leasing) oppure l'ultimazione dell'opera (appalto). Va invece considerata la data di passaggio della proprietà se è successiva a quella di consegna/ultimazione.

Occorre prestare molta attenzione alle condizioni dei contratti stipulati con i fornitori per evitare che vi siano clausole che fanno coincidere il trasferimento della proprietà con il verificarsi di un evento (ad esempio il collaudo dell'impianto) che cade dopo il 31 dicembre 2025.

Inoltre, l'obbligo di comunicare al Gse il completamento con la perizia tecnica sulla riduzione dei consumi e l'attestazione di avvenuta interconnessione, comporta che, entro il 28 febbraio 2026, si debba anche procedere alla messa in funzione dell'impianto realizzato.

Qualora il progetto preveda, oltre agli investimenti 4.0 trainanti, anche ulteriori spese agevolate (come quelle di formazione nella tecnologia digitale), e queste ultime si completino (con l'esame previsto dal Dm) dopo il 31 dicembre 2025, non si dovrebbe verificare alcuna conseguenza negativa sulla parte di investimenti (in particolare quelli trainanti) già ultimati entro la data limite, i quali resteranno agevolabili. Una conferma ufficiale sarebbe auspicabile.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



**LUCA  
GAIANI**

I bonus per le imprese: da Transizione 5.0 a ricerca e sviluppo

## Nel consolidato fiscale i costi devono seguire l'inerenza

### Reddito d'impresa

#### Primo Ceppellini

In tema di reddito d'impresa è importante segnalare che, recentemente, la Cassazione – con l'ordinanza 17433 del 25 giugno scorso – è intervenuta su un tema dibattuto che riguarda l'ammissibilità dello spostamento di oneri tra società incluse nel medesimo consolidato fiscale nazionale, considerando che con queste operazioni non varia l'imponibile di gruppo e quindi non vi alcun danno per l'Erario ai fini Ires.

#### I costi di consulenza e controllo

Il caso trattato riguardava la ripresa di costi non sufficientemente documentati che derivavano da prestazioni di consulenza per attività inerenti strategia commerciale, organizzazione, pianificazione logistica, acquisti, affari finanziari e controllo direzionale avvenute tra due società facenti parte del gruppo. La Corte ha bocciato la sentenza di secondo grado, che aveva statuito che l'Amministrazione finanziaria non avesse interesse ad agire, dal momento che un'eventuale rettifica del reddito di una controllata per la ripresa di costi addebitati alla controllante non avrebbe potuto modificare il reddito della dichiarazione consolidata (essendo entrambe le società parte di un unico consolidato fiscale).

L'ordinanza ha ritenuto tale motivo non fondato, in quanto non può ammettersi la "compensazione" di voci del conto economico di rilievo fiscale che, in violazione del disposto dell'articolo 109 del Tuir, determini lo spostamento di oneri o compensi da una società all'altra, pur appartenenti al medesimo consolidato fiscale, e ciò attesa la tassatività e inderogabilità delle regole che presiedono alla determinazione del reddito d'impresa di ciascuna società. Invero l'ordinamento fiscale, e per vero anche quello civile, non consente di lasciare l'imprenditore arbitro nell'imputazione delle singole voci, e ciò tanto appunto traslandoli da una società ad un'altra (pur nell'ambito del medesimo consolidato) come da un esercizio all'altro (si veda già la Cassazione 17195/2006), per la sola osservazione che la somma algebrica

del reddito complessivo non subirebbe variazioni.

### Smentiti i giudici di merito

L'ordinanza risulta in linea con le conclusioni della sentenza della stessa Corte 8646/2022 per cui dovrebbe ritenersi sempre meno tutelante, per gli operatori, l'orientamento della giurisprudenza di merito che, a partire dalla sentenza 45 del 2010 della Ctp di Reggio Emilia per arrivare alla Ctr della Lombardia 2486 del 2018, aveva ritenuto che la partecipazione al consolidato nazionale determinasse una situazione tale per cui il Fisco non avrebbe dovuto porre in discussione la ripartizione dei costi effettuata tra i partecipanti per mancanza di qualsivoglia interesse effettivo che lo riguardasse.

In conclusione l'orientamento della Cassazione prevede, con riferimento al tema dei costi infragruppo nel consolidato fiscale, che si dovrebbe poter dimostrare l'interesse a sostenere tali oneri da parte di ciascuna società facente parte del consolidato in un'ottica di inerenza di un soggetto *stand alone*.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



### PRIMO CEPELLINI

Le novità sul reddito d'impresa e le operazioni straordinarie

## Nuove regole Oic con effetto sulla voce «Ricavi»

### Bilancio

#### Barbara Zanardi

Nel bilancio 2024 vanno in onda le nuove regole dell'Oic 34 per la contabilizzazione dei ricavi e le modifiche apportate ad altri principi contabili relative alla rilevazione dei fondi di smantellamento e ripristino, degli sconti concessi ai clienti e delle

imposte Pillar 2 (in relazione al livello di imposizione fiscale minimo globale per i gruppi multinazionali e i gruppi nazionali su larga scala presenti nell'Unione europea).

Alcune di queste novità impatteranno sulla quantificazione della voce Ricavi del conto economico.

Si pensi, ad esempio, alle novità dell'Oic 34 riguardanti le vendite in conto terzi che prima generavano ricavi per un importo pari a 100 e costi per 80, mentre ora danno origine alla rilevazione della sola commissione (20 nel nostro esempio). Come noto, l'Oic ritiene che questa regola operasse già in precedenza in forza dei principi generali di bilancio, ma l'emanazione dell'Oic 34 certamente ne amplificherà l'applicazione.

Analogo ragionamento per la contabilizzazione degli sconti. Se fino ad oggi in presenza di uno sconto pronta cassa si rilevava, ad esempio, un ricavo di 1.000 e di un onere finanziario di 50 (legato alla concessione dello sconto al momento della vendita), dopo gli emendamenti agli Oic 12, 15 e 19, risulta chiaro che si debba contabilizzare un ricavo per un importo pari a 950.

L'ammontare di ricavi contabilizzati nel conto economico che, come detto, potrebbe risultare influenzata da alcune delle novità in commento, rileva, ad esempio, ai fini dell'articolo 2477 del Codice civile, che definisce le soglie che rendono obbligatoria la nomina di un "organo di controllo" nelle Srl così come per gli articoli 2435-bis e ter del Codice civile, che prevedono i limiti per la redazione del bilancio abbreviato e delle micro-imprese. Peraltro, tali limiti aumentano del 25% - ad opera dell'articolo 16 Dlgs 125/2024 del 6 settembre 2024 pubblicato in Gazzetta Ufficiale - con efficacia a partire dagli esercizi finanziari che hanno inizio il 1° gennaio 2024 o in data successiva, secondo quanto previsto sul punto dalla direttiva dell'Unione europea 2775/2023.

In aggiunta alle norme, la voce Ricavi - così come altre voci "modificate" per effetto delle nuove regole - potrebbe avere una rilevanza nei sistemi di incentivazione del personale (si

penzi all'assegnazione a un dipendente di un obiettivo di ricavo), nella definizione delle soglie di materialità utilizzate per la revisione legale o nelle clausole dei contratti di finanziamento che prevedono il rispetto di alcuni indicatori calcolati basandosi sui numeri del conto economico (i cosiddetti *covenant*).

È, dunque, importante fare attenzione non solo alla corretta applicazione delle nuove regole, ma anche alle conseguenze derivanti dal loro impatto sui numeri e dalle differenze che ne possono derivare, rispetto ai dati previsti nel budget e nel piano.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



### BARBARA ZANARDI

Il bilancio e le novità per il 2024

**Gli altri momenti**

Il programma di Speciale Telefisco non si esaurisce con le sette relazioni degli esperti, ma prevede anche due momenti di confronto e due punti di approfondimento su temi di attualità fiscale e normativa, dall'accertamento alla crisi d'impresa.

**1**

**IL CONFRONTO  
Accertamento**

Giovanni Parente intervista gli esperti del Sole 24 Ore Luigi Lovecchio e Laura Ambrosi sui temi del contraddittorio preventivo, l'accertamento con adesione e la nuova riscossione. Tutti temi modificati dalla delega fiscale (Dcret 13/2024 e 108/2024)



**LUIGI  
LOVECCHIO**



**LAURA  
AMBROSI**

**2**

**IL CONFRONTO  
Iva e Terzo settore**

Maria Carla De Cesari intervista gli esperti del Sole 24 Ore, Benedetto Santacroce e Gabriele Sepio. I temi affrontati riguarderanno le novità a livello di Iva, fatture e note di variazione per il Terzo settore.



**BENEDETTO  
SANTACROCE**



**GABRIELE  
SEPIO**

**3**

**IL PUNTO**

**Le agevolazioni edilizie**

Giuseppe Latour intervista Luca De Stefani sulla partita finale dei bonus edilizi, tra misure in scadenza a fine anno, manovra e stop alle cessioni dei crediti.



**LUCA  
DE STEFANI**

**4**


**IL PUNTO**

**Crisi d'impresa**

Alessandro Galimberti intervista Giulio Andreani sulle novità in tema di crisi d'impresa, dopo il varo definitivo del decreto correttivo, che ha variato la disciplina fiscale.



**GIULIO  
ANDREANI**



## Scuola 24

L'Italia dei laureati  
marcia ancora  
a due velocità

Meoli e Paleari — a pag. 11

## Scuola 24 Università

# L'Italia dei laureati si muove ancora con due velocità diverse

**Il confronto di Eurostat.** Mentre il Centro-Nord si avvicina alla media Ue, il Mezzogiorno ha numeri molto simili a quelli dell'Est Europa. Il problema non è solo quantitativo, ma anche di qualità degli studi

**Michele Meoli  
Stefano Paleari**

**S**ecundo i più recenti dati Eurostat, il 43,1% della popolazione tra i 25 e i 34 anni nell'Unione Europea ha raggiunto un livello di istruzione terziaria (laurea o equivalente). È noto che l'Italia, in questo raffronto, si trovi in una posizione di svantaggio, come del resto ha confermato la settimana scorsa anche l'Ocse. Tuttavia, questa analisi si arricchisce molto considerando la dimensione regionale, spesso trascurata dietro medie che appaiono di Trilussa.

In generale, l'Europa settentrionale e occidentale si distingue per l'alto numero di laureati, superando sovente il 60% della popolazione di riferimento. Si evidenzia subito come i territori che ospitano le capitali abbiano normalmente tassi molto superiori alle altre aree. Questo vale sia per Paesi ad alto tasso di educazione terziaria (si vedano i casi di Parigi e Stoccolma), sia con performance meno marcate (si vedano i casi di Varsavia, Praga e della stessa Roma). Queste aree, grazie alle loro opportunità educative e lavorative, risultano attrattive ed esprimono un'elevata domanda di laureati (spesso in discipline giuridiche ed economiche). L'effetto capitale prevale anche rispetto a zone industrializzate ad alto Pil come quelle del Nord Italia o della Germania, della

Francia e della Polonia.

Se consideriamo anche il Regno Unito, dove peraltro l'università ha rette "proibitive" rispetto all'Europa continentale, scopriamo che il tasso di laureati è ben superiore alla media europea oltre che di quello tedesco, il Paese a "tassazione nulla" per gli studenti. All'estremo opposto, alcune regioni dell'Europa orientale e meridionale presentano tassi di laureati assai inferiori. In particolare, l'Ungheria, la Bulgaria, molte regioni della Romania e il Sud Italia registrano le percentuali più basse, con meno del 25% dei giovani che ottengono una laurea. Queste regioni sono spesso caratterizzate da economie meno sviluppate, con minori opportunità per lavori altamente qualificati, soprattutto nelle discipline economiche e Stem. Spesso, peraltro, in queste aree si riscontrano anche maggiori tassi di disoccupazione giovanile.

Le differenze all'interno dello stesso Paese sono quindi molto ampie con la sola eccezione dell'Irlanda, più omogenea ma anche territorialmente più contenuta. Se guardiamo all'estensione territoriale, prevalgono le aree con una percentuale di laureati inferiori alla media e ulteriore dimostrazione dell'"effetto metropoli".

Nell'analisi del ritardo italiano, che vede tassi di passaggio dal diploma verso l'università pari al 51,7% rispetto alla media europea, è necessario tene-

re conto della disomogeneità di contesto regionale. Mentre il Centro-Nord del nostro Paese si avvicina maggiormente ai livelli medi europei di istruzione terziaria, il Sud, con tassi di passaggio dal diploma intorno al 40% e considerando che non tutti gli iscritti poi si laureano, è particolarmente colpito da questo ritardo e assomiglia all'Est Europa. Tre regioni in particolare, Calabria, Puglia e Sicilia, figurano tra quelle con meno laureati in Europa.

Discutere solo del numero di laureati, tuttavia, è assai riduttivo. Oltre alla quantità, è cruciale considerare anche gli orientamenti disciplinari e la qualità dell'istruzione. Si scopre che l'Italia soffre non solo di un numero inferiore di laureati, ma anche di una minore vocazione alle discipline che offrono maggiori opportunità di valorizzazione sul mercato. Il recente report Eurostat sul tasso di occupazione dei neolaureati colloca l'Italia all'ultimo posto nell'Ue. Sono davanti a noi anche Grecia e Romania mentre ai primi posti troviamo Olanda e Germania.

In sintesi, l'Italia deve affrontare una duplice sfida. Da un lato, è necessario colmare il divario quantitativo rispetto al resto d'Europa, aumentando il numero di giovani che si iscrivono all'università e completano gli studi; dall'altro, è cruciale migliorare la qualità dell'istruzione, assicurando che essa risponda alle esigenze di un mondo del lavoro sempre più dina-

mico ed esigente. Dimenticare la qualità solo per ottenere un migliore posizionamento europeo di tipo quantitativo non è una buona cosa.

L'Europa, viceversa, se vuol vedersi ridursi anche la «distanza d'opinione tra metropoli e periferia», spesso rilevata dalle stesse recenti tornate elettorali, deve porsi la questione non già e non solo di alzare ulteriormente il tas-

so di laureati ma di fare in modo che esso sia distribuito più omogeneamente tra territori. È questa la condizione per uno sviluppo economico e sociale più sostenibile.

Non preoccupiamoci dunque solo della quantità. È la qualità, che comporta serietà degli studi e valutazione dell'offerta, e una presenza diffusa di laureati a rendere il costo dell'istruzione

un vero investimento. Dal momento che le scelte di oggi si vedranno molto più avanti, se non presteremo maggiore attenzione alla qualità, la formazione si sarà rivelata in futuro più un costo che un investimento. In quel momento, probabilmente, nessuno vorrà assumersene la responsabilità che sta nelle scelte di oggi.

*Università degli studi di Bergamo*

© RIPRODUZIONE RISERVATA

## Un Paese spaccato

Laureati 30-34enni per area territoriale. Anno 2023



**Scontiamo anche una scarsa vocazione per le discipline che offrono maggiori sbocchi sul mercato**

Fonte: Eurostat

**Il Sole 24 ORE**  
del martedì

**Esclusività**  
Reati in aumento in Isola di Milano, Roma e Firenze

**Lavoro, la rincorsa di donne e giovani**

**Il Sole 24 ORE**  
del martedì

**Il Sole 24 ORE**  
del martedì

**La Italia dei laureati si muove ancora con due velocità diverse**

**Fleet Management**  
Per una flotta intelligente e sostenibile


**TARGA**

GIUSTIZIA

## Errori medici, per tutte le polizze azione diretta contro l'assicurazione

Codrino e Hazan — a pag. 23

**Responsabilità sanitaria**  
Per tutte le polizze azione diretta contro l'assicurazione — p.25



**PRIME DECISIONI**

Arrivano le prime pronunce dopo l'entrata in vigore del decreto ministeriale 232/2023, il 16 marzo 2024: i Tribunali di Cagliari e di Milano danno il via libera all'azione diretta per tutti i giudizi successivi

# Errori medici, per tutte le polizze azione diretta contro l'assicurazione

### Responsabilità

In base alle prime pronunce applicazione generalizzata dal 16 marzo 2024

Non rileva che il contratto sia stato stipulato prima secondo i vecchi requisiti

**Andrea Codrino**  
**Maurizio Hazan**

Nelle controversie in materia di risarcimenti per responsabilità sanitaria, dal 16 marzo 2024 – data di entrata in vigore del decreto ministeriale 232/2023 – è possibile agire in giudizio direttamente contro la compagnia assicurativa della struttura o del medico libero professionista ritenuti responsabili del danno, anche se la polizza è stata stipulata in precedenza. Lo hanno affermato il Tribunale di Cagliari (ordinanza 15464 del 30 luglio 2024) e poi il Tribunale di Milano (ordinanze del 26 agosto e del 10 settembre 2024).

### Le disposizioni

A prevedere la regola dell'azione diretta è l'articolo 12 della legge 24/2017, attuato dal decreto ministe-

riale 232/2023. Si tratta di una novità di importante impatto pratico che, in modo simile a quanto avviene nell'assicurazione obbligatoria della Rc auto, dà al danneggiato un rilevante strumento di tutela, permettendogli di rivolgersi direttamente all'impresa assicuratrice del responsabile civile. Quest'ultima, peraltro, sarà tenuta al risarcimento (una volta accertata la responsabilità senza poter eccepire eventuali esclusioni di garanzia, se non negli stretti limiti previsti dall'articolo 8 del decreto 232 (che specifica quali sono i pochi casi di non operatività della polizza che possono essere fatti valere nei confronti del danneggiato). Rimane fermo il diritto di recuperare dal proprio assicurato, in via di rivalsa, quanto pagato al terzo.

L'azione diretta e la limitata opponibilità delle eccezioni contrattuali di polizza costituiscono dunque le due facce di una disciplina unitaria che, con l'entrata in vigore del decreto 232/2023, finisce per sensibilmente modificare anche gli assetti sostanziali delle polizze di nuova generazione. Ecco perché, all'indomani del decreto attuativo, si sono posti dubbi applicativi sul regime di operatività temporale delle nuove regole, con particolare riferimento ai contratti che, sottoscritti prima della data di entrata in vigore del decreto, non ne rispettano i contenuti. Sono contratti che spesso contengono limitazioni di garanzia che, al tempo della loro stipula, erano ritenute opponibili, in-

fluenzando la (minor) quotazione del premio. Per tale ragione vi è chi ritiene che a quei contratti l'azione diretta e la regola della non opponibilità delle eccezioni siano inapplicabili.

### Le pronunce

Arrivano a una conclusione parzialmente diversa i Tribunali di Cagliari e Milano. Va precisato che i giudici si sono pronunciati nell'ambito di procedimenti di accertamento tecnico preventivo, in cui la partecipazione dell'impresa assicurativa alla fase conciliativa è richiesta dall'articolo 8 della legge 24/2017 per l'eventuale formulazione di un'offerta risarcitoria. In ogni caso, nelle ordinanze citate, i giudici hanno sostenuto la piena operatività dell'azione diretta in tutti i procedimenti incardinati dopo il 16 marzo 2024; e ciò a prescindere dal fatto che la polizza sia o meno adeguata alle nuove prescrizioni di legge.

In particolare, secondo il Tribunale di Cagliari, la nuova disciplina avrebbe natura processuale e non sostanziale e sarebbe assoggettata al principio «tempus regit actum».

Il Tribunale di Milano conferma che l'articolo 12 della legge 24/2017 lega l'operatività dell'azione diretta all'entrata in vigore del decreto attuativo, «quale presupposto processuale e senza far riferimento alla necessità, sostanziale, dell'avvenuto previo adeguamento delle condizioni contrattuali». Il tema dell'inopponibilità delle eccezioni viene toccato solo incidentalmente nell'ordinanza del 26

agosto, in cui – comprendendo la delicatezza dell'argomento – si dice che la questione va verificata, caso per caso, nel giudizio di merito. Il che sembra dar luogo a una separazione del regime temporale dell'azione diretta, immediatamente e sempre applicabile, da quello delle eccezioni opponibili, da analizzare di volta in volta.

Si potrebbe dunque profilare, per i giudizi successivi al 16 marzo 2024, la libera esperibilità dell'azione diretta nei confronti di tutte le compagnie, indipendentemente dalla conformità o meno delle polizze allo schema di legge, ma senza preclusione, per i

contratti stipulati prima del decreto, di opporre al danneggiato eventuali limitazioni di polizza. Altrimenti, estendendo la regola della non opponibilità delle eccezioni ai vecchi contratti, si porrebbero a carico delle imprese nuovi oneri e pesi liquidativi non presi in considerazione al momento della quotazione del rischio.

Rimane qualche dubbio circa la tenuta della ricostruzione processualistica fatta dalle ordinanze. Infatti, la determinazione dei requisiti minimi delle polizze e la regola delle eccezioni opponibili comportano ricadute non solo processuali ma anche sostanziali

sugli assetti delle polizze, nella loro efficacia interna ed esterna. Inoltre, in base al regime transitorio disciplinato dall'articolo 18 del decreto 232, i contratti in vigore al 16 marzo 2024 non perdono efficacia ma la mantengono – con diverse modulazioni – fino al limite massimo di 24 mesi. Per cui, mentre i contratti stipulati dopo il 16 marzo 2024 sembrano dover essere adeguati ai requisiti minimi, con sicura ammissibilità dell'azione diretta, per quelli non ancora conformi al decreto è stato previsto, di fatto, un regime di operatività differita di cui si dovrebbe tenere conto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



**Va però verificato se la compagnia possa opporre i limiti all'operatività delle garanzie**

Il Sole  
**24 ORE**  
del lunedì

**Adrenalina. Reati in aumento. In testa Milano, Roma e Firenze**

**Lavoro, la rincorsa di donne e giovani**

**Uffici burocratici, sempre più difficili per professionisti**

**Norme & Tributi**

**Concordato, check sul modello Irs per non decadere dal patto fiscale**

**Victac le correzioni fuori tempo che incidono sui redditi dichiarati**

**Errori medici, per tutte le polizze azione diretta contro l'assicurazione**

**Separazione addizionale: affari con iuge che nasce dalla propria vita**

**EDUCAZIONE CIVICA CON IL QUOTIDIANO IN CLASSE. TERZA UNITÀ SCOLASTICA**